



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - DEBITO PUBBLICO

Regione Campania
Direzione Generale per le Risorse
Finanziarie
Centro Direzionale Isola C5
80143 - Napoli

dg.13@pec.regione.campania.it

c.a. dott. Bruno Rosati

Oggetto: articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Con nota del 23 luglio scorso codesta Amministrazione ha chiesto il parere di questa Direzione in merito a due titoli obbligazionari della Regione Campania ammessi alla ristrutturazione con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 luglio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio) in attuazione dell'articolo 45 del decreto-legge 66/2014.

I due titoli in parola sono:

- il prestito obbligazionario identificato dal codice ISIN XS0259658507, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a euro 1.090.000.000, con scadenza 29 giugno 2026;
- il prestito obbligazionario identificato dal codice ISIN XS0259657954, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a dollari 1.000.000.000, con scadenza 29 giugno 2036.

Nella citata nota l'Ente chiede se *“nella valutazione della fattibilità economica dell'operazione di riacquisto dei titoli e contestuale estinzione dei contratti in derivati, le due operazioni ammesse a ristrutturazione possano essere considerate come una operazione unica”*.

Per fornire il chiarimento richiesto, occorre considerare che i due titoli brevemente descritti sono collegati a sei contratti in derivati (cosiddette *“conferme”*) stipulati con altrettante controparti bancarie e che ciascuno dei sei contratti insiste in parte sul primo dei due prestiti obbligazionari e in parte sul secondo. In altri e più precisi termini, a copertura delle due obbligazioni, esistono sei contratti di swap, ciascuno dei quali copre per quota-parte la prima obbligazione e per quota-parte la seconda.

Questo implica che, nella operazione di riacquisto dei due buoni regionali, l'Ente è obbligato a considerare i due titoli come una operazione unica, alla luce di quanto sancito dal comma 13 dell'articolo 45 del decreto-legge 66/2014 e dal comma 3-bis dell'articolo 62 del decreto-legge 112/2008 (convertito dalla legge 133/2008, così come sostituito dall'articolo 3 della legge 203/2008 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 572, della legge 147/2013).

Infatti, il comma 13 dell'articolo 45 del decreto-legge 66/2014 dispone che, qualora i titoli oggetto di riacquisto rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, la Regione provvede alla contestuale estinzione anticipata degli stessi.

Il comma 3-bis, lettera a), dell'articolo 62 del decreto-legge 112/2008 ammette, in deroga al divieto di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'estinzione anticipata *totale* di contratti derivati precedentemente posti in essere dalle amministrazioni territoriali. Non è invece possibile per l'Ente procedere alla estinzione anticipata *parziale* di un contratto derivato, in quanto in tal caso incorrerebbe nella ipotesi di rinegoziazione espressamente vietata dal comma 3, lettera b), dell'articolo 62.

Diverso sarebbe se l'Ente procedesse ad un riacquisto parziale del debito sottostante, nel qual caso ricorrerebbe l'ipotesi – questa sì ammessa – di cui al comma 3-bis, lettera c), dell'articolo 62, che prevede la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività sottostante con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott.ssa Maria Cannata

Firmatario1